



Safety and Environmental Engineering

Organizzazione certificata UNI EN ISO 9001:2015
per i servizi di consulenza e formazione (EA 35 – 37)

uffici: via Tremana n. 3 – 24123 BERGAMO (BG)
sede legale: via G. Suardi n. 24 – 24124 BERGAMO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03748450164
Telefono 035.346725 - 035.0666018
Tel. cellulare 338.4180630 - Fax 035.346725
e-mail: info@studioambienteweb.com
www.studioambientebg.com www.studioambienteweb.com

CONSULENZE TECNICHE E LEGALI AMBIENTALI - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
ANALISI DEI RISCHI INDUSTRIALI - RISK MANAGEMENT - DUE DILIGENCE - PRIVACY
CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA
AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITÀ - IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP
FORMAZIONE SPECIALISTICA SICUREZZA SUL LAVORO – FORMAZIONE FINANZIATA

RESPONSABILITA' PENALI DATORI DI LAVORO PER EMERGENZA COVID-19

Spett.li DATORI DI LAVORO / AMMINISTRATORI / SOCI

Con la presente circolare vogliamo segnalarVi alcuni approfondimenti sul tema "responsabilità del datore di lavoro" legata alla situazione di emergenza dovuta al nuovo rischio BIOLOGICO da COVID-19 e alla relativa corretta gestione in azienda da parte Vs. per la tutela e la salvaguardia dei Lavoratori.

La recente **circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020** precisa che i casi di infezione da nuovo coronavirus, contratta in occasione di lavoro, e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato INAIL, sono inquadrati come **INFORTUNI SUL LAVORO**, quindi saranno da prendere in considerazione anche le situazioni di potenziale contagio che possono avvenire durante il normale percorso casa-lavoro, lavoro-casa quindi configurabili come **INFORTUNI IN-ITINERE**.

Si sottolinea e si invitano quindi i Lavoratori, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurre la portata, ad utilizzare esclusivamente e necessariamente un mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa, onde evitare potenziali contagi che, come anticipato precedentemente, diventeranno infortuni in-itinere gravando direttamente sul DL come responsabilità.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

Ciò premesso in caso di contagio da COVID-19 di un lavoratore vi è una **astratta** possibilità per il DL dell'Azienda di incorrere, come di consueto per infortuni gravi, in **responsabilità penale** per i reati di **lesioni personali gravi/gravissime** (Art. 590 C.p.) o di **omicidio colposo** (Art. 589 C.p.) qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche, di sicurezza e prevenzioni previste in questa situazione di emergenza (vedi *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*)

La colpa specifica del Datore di Lavoro, nel caso, potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del **D. Lgs. 81/08** che prevede che il datore di lavoro non solo fornisca i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, ma richieda l'osservanza da parte dei singoli lavoratori sia delle leggi in materia che delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro.

Per evitare che i Vostri lavoratori possano trovarsi in un ambiente di lavoro (anche presso terzi) ove esiste un rischio grave e immediato, Vi ricordo, se non già fatto, di effettuare quanto prima una integrazione della **valutazione dei rischi** soprattutto, in una situazione in continua evoluzione come quella attuale provvedendo alla redazione di **un'appendice al DVR specifica su Codvid-19 che integri anche il protocollo aziendale in materia (sulla base di quanto indicato in quello nazionale del 14/03)** mirato alla prevenzione della diffusione del virus e divulgato poi tramite informazione e formazione interna a tutti i lavoratori.



Certificato n. Q-1162-12



Vi ricordo altresì che il datore di lavoro ha l'obbligo di prevenire i rischi legati all'accesso da parte dei terzi (es. fornitori, appaltatori, consulenti) ai luoghi di lavoro. Eventuali violazioni circa quanto sopra descritto, a prescindere dai casi estremi di lesione o morte del lavoratore (che potrebbero addirittura portare all'interdizione dall'esercizio dell'attività), sono comunque punite con **la pena dell'arresto o dell'ammenda**.

Un'ulteriore attenzione sarà da porre ai contratti di Responsabilità Civile dell'Azienda per verificarne l'adeguatezza in termini di massimali assicurati e soprattutto in termini normativi, in cui sarà opportuno prevedere estensione di garanzia a danni patrimoniali puri, non limitata alla Responsabilità Civile Prodotti, che cagionino per effetto di contagio, un pregiudizio economico a terzi.

La dimensione della responsabilità penale del datore di lavoro, correlata al rischio da contagio Covid-19, ha un inevitabile riflesso anche sul piano della c.d. Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da coloro che rivestono posizioni apicali (presidenti, amministratori, direttori generali) o da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi (art. 5, dlgs 231/2001). Da ciò l'opportunità di dotarsi di adeguate coperture assicurative D&O e tutela legale, ad integrazione di quelle già presente e in parallelo con l'adeguamento della documentazione di sicurezza.

Colgo l'occasione per porgere a Voi e alle Vostre famiglie i migliori saluti.

STUDIO AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.

(Amministratore Unico)

dott. Simone Bravi

